

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 25/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 maggio 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 1987, con il quale il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste (ora denominato « Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ») è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2000, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente dottor Ivo Monfeli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base degli atti e degli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2000 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste (ora denominato « Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste »), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Ivo Monfeli

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO PER L'AREA
DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE PER
L'ESERCIZIO 2000

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Ordinamento del Consorzio dopo il d. l.vo 381/1999	»	14
3. Assetto istituzionale	»	17
4. Personale	»	19
5. Attività	»	27
6. Gestione finanziaria	»	31
6.1 Rendiconto finanziario	»	32
6.2 Situazione amministrativa	»	34
6.3 Residui	»	34
6.4 Conto economico e situazione patrimoniale	»	34
7. Conclusioni	»	36

1 - **Premessa**

Il "Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste", così denominato dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (in precedenza la denominazione era "Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste"), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è vigilato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo – effettuato in base alle leggi n. 259/58 e n.20/94 – relativamente all'esercizio 2000.¹

Il referto, oltre alle notazioni precipuamente inerenti al periodo in esame, contiene riferimenti a vicende significative fino a data corrente.

¹ Il controllo sulla gestione finanziaria per l'esercizio 1999, ha formato oggetto della relazione trasmessa al Parlamento con determinazione n. 34 del 26 giugno 2001.

2. Ordinamento del Consorzio dopo il d. l.vo n. 381/1999

Come già rilevato nella relazione per l'esercizio 1999, l'art. 9 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, emanato a seguito della delega conferita al Governo con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha modificato radicalmente l'ordinamento del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (nel prosieguo della relazione per brevità denominato soltanto "Consorzio" o "Area" o semplicemente "Ente") sotto molteplici aspetti e, in particolare, per quanto riguarda l'oggetto dell'attività istituzionale, le tipologie di personale impiegato con riflessi sul relativo trattamento, gli strumenti di finanziamento di provenienza nazionale, la composizione e la disciplina degli organi.

Quanto all'oggetto è stata ampliata l'attività del Consorzio, che - da Ente per lo sviluppo del Parco Scientifico ed il sostegno alla ricerca nel territorio della Provincia di Trieste, area economicamente depressa all'epoca dell'istituzione - si qualifica come Ente per lo svolgimento e il sostegno della ricerca a livello nazionale, di gestione e di sviluppo del Parco Scientifico e di sostegno all'innovazione con facoltà d'intervento su tutto il territorio regionale.

Strettamente consequenziale al primario compito di svolgimento dell'attività di ricerca e di trasferimento dei risultati della stessa al mondo delle imprese, è innanzitutto l'introduzione, all'interno dell'Ente, di una "comunità scientifica". La tecnica legislativa prescelta è stata quella del rinvio pressoché automatico ad un diverso "corpus" giuridico e precisamente alle norme di riordino del CNR (d.l.vo 19/1999, espressamente richiamato all'art. 9, comma 3), nonché alla previsione e disciplina di istituti utilizzati nell'ambito del comparto ricerca (come assegni di ricerca, contratti a termine per ricercatori e tecnologi, distacchi di ricercatori e tecnologi presso imprese: art. 14 L. 196/1997).

Anche il sistema di finanziamento di provenienza statale, in coerenza con le nuove funzioni attribuite al Consorzio dalla legge di riordino, è stato assimilato a quello degli altri Enti di ricerca nazionali, sostanzandosi in un contributo posto a carico del Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. E' aperta, comunque, la possibilità per l'Ente di attingere, attraverso singoli progetti di ricerca, a contributi su progetti di particolare importanza strategica sul piano nazionale (art. 10 d.l.vo 19/1999).

Di particolare rilevanza sono state le innovazioni che riguardano la composizione e la disciplina degli organi.

Al riguardo la normativa di riordino ha attuato una completa delegificazione dal momento che, come stabilito al comma 2 dell'art. 9, gli organi e le rispettive competenze sono oggetto di autonoma previsione statutaria. Parallelamente sono state abrogate (art. 9, comma 4) tutte le norme speciali che disciplinavano precedentemente la composizione degli organi del Consorzio (art. 13, D.P.R. 102/1978, con riferimento ai soci cosiddetti obbligatori e di diritto e art. 7, commi 4 e 5, L. 26/1986, con riferimento alla composizione del Collegio dei revisori e del Consiglio di amministrazione).

Anche l'integrazione del Consiglio di amministrazione disposta dal comma 4 dell'art. 9 è stata prevista soltanto in sede di prima applicazione del decreto ed ha quindi avuto soltanto la finalità di provvedere al riordino dell'Ente attraverso un nuovo statuto, che non doveva necessariamente prevedere una composizione eguale a quella prevista dalla suddetta norma.

La previsione normativa dettata dal più volte citato art. 9 non si è realizzata durante l'anno 1999 e non avrebbe potuto esserlo attesa la ristrettezza dei tempi (il d. l.vo 381/1999 è entrato in vigore solo a novembre inoltrato di quell'anno), ma non si è realizzata neppure nell'anno

successivo, il 2000, trascorso nei lavori preparatori e nell'esame di uno statuto che, per gli elementi di assoluta novità innanzi elencati, non si presentava di agevole e pronta redazione.

Il nuovo statuto dell'Ente è stato adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 novembre 2001 e, superate le osservazioni, peraltro non di natura sostanziale, del Ministero vigilante, è stato definitivamente approvato nella riunione dello stesso Consiglio del 22 febbraio 2002.

Ai sensi dell'art. 7 di tale statuto, il nuovo Consiglio di amministrazione si compone di 17 unità, con un aumento di sei rispetto al precedente, che ne contava undici. Parzialmente diversa è anche la provenienza dei componenti, alcuni dei quali nominati da Enti di ricerca, Consorzi e Università in precedenza non rappresentati in seno al Consiglio.

L'incremento ha consentito una maggiore rappresentatività in particolare agli Enti di ricerca presenti nella Regione ed altri Enti locali al di fuori della Provincia, a dimostrazione della dimensione regionale assunta dall'Ente in armonia a quanto previsto dall'art. 9 del citato decreto legislativo 381 del 1999.

Al nuovo statuto dovranno seguire i relativi regolamenti, anch'essi previsti dal decreto legislativo sopra citato.

Una sollecita adozione della normativa regolamentare - tuttora in fase di elaborazione - consentirà all'Ente di operare compiutamente sulla base di strumenti giuridici idonei a gestire con maggiore efficacia la concreta realtà del Consorzio come sopra delineata.²

² Di rilievo nel nuovo statuto, che sarà oggetto di più approfondito esame e valutazione nella prossima relazione, sono, tra l'altro, la soppressione dell'Assemblea dei soci, le cui funzioni sono devolute al Consiglio di Amministrazione, e l'istituzione di una Giunta con compiti di supporto al predetto Consiglio e deliberativi nelle materie delegate.